

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1962

(68^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa » (1934)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 711, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721
BONADIES	712, 714, 715, 719
CAROLI	713, 714, 717
D'ALBORA	716, 719, 720
FRANZINI	714, 715
GATTO, <i>relatore</i>	712, 714, 715, 716
LOMBARI	714
LORENZI	712, 713, 714, 716, 718
MANCINO	714, 719
PASQUALICCHIO	712, 714, 715, 717, 718, 719
SAMEK LODOVICI	715, 716, 717, 718, 720
SANTERO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	713, 714, 716, 718
TIBALDI	719
ZELIOLI LANZINI	714, 718, 719

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti, Bonadies, Caroli, D'Albora, Franzini, Gatto, Indelli, Lombari, Lorenzi, Mancino, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodovici, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Santero.

FRANZINI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento della Associazione italiana della Croce Rossa » (1934)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: « Modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G A T T O , *relatore*. Il disegno di legge in esame comporta modifiche di carattere squisitamente formale all'ordinamento della Croce Rossa Italiana.

Noi avremmo preferito che la materia fosse affrontata in modo organico, perché credo che siamo tutti del parere che sia necessaria una nuova sistemazione della legislazione sanitaria e dei suoi diversi strumenti, e che la Croce Rossa debba avere un'organizzazione più adeguata ai compiti che le competono.

Se si accetta il concetto di rinviare ad altra occasione la revisione totale della materia, e di limitarsi per il momento ad aggiornare alcune norme che si presentano come incompatibili con l'attuale ordinamento della Repubblica, ritengo che il provvedimento in esame risponda a questo scopo. Debbo solo rilevare che nell'articolo 3, che tratta dell'istituzione del Comitato nazionale femminile, non è precisato il numero delle componenti il Comitato stesso, nè a chi sia demandata la loro nomina. Il testo del terzo comma, anzi, attribuisce al Consiglio direttivo del Comitato centrale un potere che, a mio parere, andrebbe demandato al regolamento.

Proporrei pertanto, se la Commissione fosse d'accordo, di emendare il terzo comma dell'articolo 3 sostituendolo col seguente: « Quanto concerne l'ordinamento, le funzioni e i compiti degli organi periferici, del Comitato centrale e del Comitato nazionale femminile sarà determinato in sede di regolamento ».

Questa formulazione impegnerebbe ad elaborare presto il nuovo regolamento. Avevo intenzione di proporre un altro emendamento, tendente a stabilire il numero delle componenti il Comitato nazionale femminile, ma vi ho rinunciato perchè ritengo opportuno rinviare l'esame di tutta la materia al momento in cui si elaborerà il nuovo regolamento.

Il senatore Bonadies ha intenzione di proporre un emendamento tendente ad equipa-

rare, come rango, il Presidente generale dell'Associazione al generale di Corpo d'armata. La proposta potrebbe suscitare qualche perplessità, ma ci si rende facilmente conto della necessità che il Presidente abbia una autorità superiore, ove si rifletta che l'organizzazione periferica della Croce Rossa costituisce un Corpo paramilitare sotto la parziale tutela del Ministero della difesa, e che vi si può pervenire sino al grado di tenente generale.

B O N A D I E S . Concordo pienamente con le osservazioni del relatore. La Croce Rossa è andata ingrandendosi a poco a poco: ma oggi essa è praticamente organizzata come nel 1915, e prima ancora. I suoi compiti sono andati aumentando man mano che si presentavano necessità contingenti; in tali circostanze essa interveniva anche senza averne facoltà, e la facoltà le veniva concessa solo successivamente.

La sua struttura è però rimasta quella antica, e non corrisponde più a tutti i nuovi compiti. Sarebbe pertanto opportuno nominare una commissione con il compito di studiare una nuova regolamentazione rispondente alle attuali necessità.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, esso ha carattere puramente formale, e mi pare che non necessiti di una lunga discussione.

L O R E N Z I . Sono d'accordo con quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. La Croce Rossa ha superato i limiti dei suoi scopi istituzionali per dedicarsi a molteplici attività: oggi possiede e dirige ospedali, preventori, colonie, eccetera; una serie di attività che mancano di regolamentazione e che sfuggono ai controlli.

Il provvedimento in esame è utile per aggiornare, dal punto di vista formale, alcune norme divenute ormai anacronistiche, come quella che attribuisce il patronato della Croce Rossa al re ed alla regina. Ma occorre ben altro.

P A S Q U A L I C C H I O . Quando venne istituita, la Croce Rossa aveva compiti eminentemente sociali; in seguito sono

sorte altre organizzazioni previdenziali ed assistenziali. Se da un lato è necessario mantenere la funzione sociale della Croce Rossa, dall'altro si deve riconoscere che molti dei suoi compiti sono stati man mano assorbiti da altri enti, come l'I.N.A.M. o l'I.N.A.I.L.

È quindi assolutamente necessario rivedere l'intera materia: non ci si può limitare ad aggiornare formalmente alcune norme, anche perchè si deve tener presente che la Croce Rossa è esente da controlli, mentre tutte le altre organizzazioni assistenziali sono controllate dal Ministero della sanità. Anche la Croce Rossa deve essere inquadrata nel sistema della sicurezza sociale, sotto il controllo del Ministro della sanità. Ritengo pertanto opportuno che la discussione venga rinviata, per aver modo di rivedere l'intera materia e proporre un provvedimento di completa regolamentazione.

L O R E N Z I . Quanto si fa con il disegno di legge in esame è solo un primo passo. Non dimentichiamo poi che la Croce Rossa è sorta su modulo internazionale.

P R E S I D E N T E . Aggiungo una considerazione che scaturisce da esperienze personali in campo sanitario internazionale. La preoccupazione delle emergenze future regna negli ambienti responsabili internazionali. Occorre assicurare le genti sul pericolo di una deprecabilissima guerra futura, e questo è compito delle Associazioni assistenziali delle quali fa parte la Croce Rossa e di cui si occupa la nostra Costituzione.

Per il momento è utile aggiornare le norme ormai superate che sono legate a passati regimi. Prego pertanto la Commissione di voler approvare sollecitamente il provvedimento in discussione.

C A R O L I . Non è opportuno soffermarsi oggi sugli aspetti concernenti tutta l'organizzazione della Croce Rossa. In sostanza, il provvedimento in esame intende sostituire il patronato del Presidente della Repubblica a quello del re e della regina, e ricostituire il Consiglio direttivo che in tempo di guerra venne sostituito da un Comitato provvisorio.

Questa, e soltanto questa, è la portata del disegno di legge, che mi pare possa senz'altro essere approvato nel suo testo attuale. Di proposito è stata esclusa qualsiasi regolamentazione del Comitato nazionale, in quanto tutta la materia verrà riveduta dal provvedimento generale che si dovrà formulare.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La revisione completa dell'organizzazione della Croce Rossa è, anche a mio avviso, necessaria ed urgente; ma si tratta di un problema completamente indipendente dal disegno di legge al nostro esame. La Commissione potrebbe, del resto, proporre un ordine del giorno che servisse di stimolo agli organi competenti per la formulazione di un provvedimento generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

(È approvato)

Art. 2.

L'Associazione è rappresentata dal presidente generale e amministrata da un Comitato centrale, il cui Consiglio direttivo è composto dal presidente generale, dal vice presidente generale e da dodici consiglieri.

Il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro della difesa; si rinnovano per intero ogni quadriennio e possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno per ciascuno dei Ministeri della sani-

tà, della difesa, dell'interno e del tesoro, scelti tra funzionari delle rispettive Amministrazioni, con qualifica non inferiore a Direttore di divisione o equiparata.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Pasqualicchio un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« Il Comitato centrale e i Comitati provinciali hanno per componenti anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Confederazione generale italiana del lavoro, della Confederazione italiana sindacati liberi e della Unione italiana dei lavoratori ».

PASQUALICCHIO. Il Comitato centrale è un organismo unicamente burocratico e manca della rappresentanza del popolo. La partecipazione del popolo si può ottenere facendovi partecipare le organizzazioni dei lavoratori.

LORENZI. A me pare che la proposta del senatore Pasqualicchio sia un non-senso: non vi è infatti alcun motivo per cui le rappresentanze sindacali siano presenti in un organismo che non esplica attività lavorativa.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La proposta del senatore Pasqualicchio è degna di essere presa in considerazione; ma non in questa sede, in cui si trattano questioni puramente formali, e non si tocca la questione di fondo.

CAROLI. L'emendamento proposto mi pare inopportuno in questa sede; qui non ci sono interessi sindacali.

ZELIOLI LANZINI. Concordo con le affermazioni del rappresentante del Governo. Mi permetto tuttavia di porre al proponente dell'emendamento una domanda maliziosa: perchè non ha proposto la partecipazione anche di altre organizzazioni sindacali?

LOMBARI. Sono d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto sulla inop-

portunità di introdurre, fra i componenti del Comitato centrale e dei Comitati provinciali, anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Tuttavia, allo scopo di conciliare le diverse impostazioni, si potrebbe aggiungere, ai diversi rappresentanti dei Ministeri che fanno parte del Consiglio direttivo, anche quello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

MANCINO. Vorrei far rilevare alla Commissione che non è intenzione del senatore Pasqualicchio di porre problemi sindacali in questa sede: la proposta va vista, anzitutto, dal punto di vista costituzionale della partecipazione di tutti i cittadini a tutti gli organismi che possono dare un contributo alla vita sociale.

Sono stato segretario della Camera del lavoro per molti anni, e sono sempre stato invitato, in quella veste, a partecipare alle diverse manifestazioni organizzate dalla Croce Rossa. Ho dato il mio contributo per la elaborazione dei programmi, per la raccolta dei fondi e per altre iniziative analoghe. Non dimentichiamo che senza l'apporto dei sindacati è difficile ottenere risultati completi, anche in opere come quelle compiute dalla Croce Rossa.

BONADIES. Non dimentichiamo che i rappresentanti dei diversi Ministeri sono anch'essi rappresentanti dei cittadini.

MANCINO. La partecipazione dei sindacati sarebbe utile per il raggiungimento di migliori risultati.

FRANZINI. Non dissento, di massima, dalla proposta del senatore Pasqualicchio, ma ritengo che essa andrebbe considerata quando si prenderà in esame tutto il nuovo ordinamento della Croce Rossa. Il senatore Bonadies ed io intendiamo presentare un ordine del giorno sull'argomento.

GATTO, *relatore*. La proposta del senatore Pasqualicchio non investe la composizione e la nomina del Consiglio direttivo, ma quella del Comitato centrale e dei Comitati periferici, che non sono contemplati

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (23 maggio 1962)

nel testo del provvedimento in esame. La necessità di una totale revisione della loro composizione potrebbe perciò validamente essere suggerita da un ordine del giorno, in cui potrebbe essere anche considerata la proposta del senatore Pasqualicchio.

Dichiaro subito che, ove venisse presentato un ordine del giorno formulato in modo da impegnare il Parlamento a ristudiare a fondo tutta l'organizzazione della Croce Rossa, sarei pronto a ritirare l'emendamento da me preannunciato all'articolo seguente.

B O N A D I E S . Presento il seguente ordine del giorno:

« L'11^a Commissione igiene e sanità del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1934 che reca modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, invita il Governo a provvedere acchè sia studiato un nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa in rapporto alle nuove esigenze nazionali e internazionali della sanità e ai progressi della medicina sociale ».

F R A N Z I N I . Propongo, a mia volta, il seguente ordine del giorno:

« L'11^a Commissione igiene e sanità del Senato, discutendosi il disegno di legge numero 1534, auspica che in un nuovo ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, a proposito della composizione del Comitato centrale e dei Comitati provinciali, si preveda la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ».

S A M E K L O D O V I C I . Presento, a mia volta, un ordine del giorno più generico che parte dalla considerazione che il disegno di legge in discussione ha carattere essenzialmente formale, mirando a sostituire la veste giuridica monarchica con quella repubblicana, mentre sussiste invece, a parere di tutti, la necessità di un approfondito riesame della situazione della Croce Rossa.

Eccone il testo:

« L'11^a Commissione igiene e sanità del Senato, discutendosi il disegno di legge nu-

mero 1934, fa voti che i compiti generali d'istituto, l'organizzazione centrale e periferica e le fonti di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa vengano riesaminati per renderli più rispondenti alle nuove e accresciute esigenze, e fatti oggetto di una legge organica atta ad assicurare il massimo potenziamento dell'Associazione ed il miglior raggiungimento dei suoi fini ».

P A S Q U A L I C C H I O . In seguito alla presentazione degli ordini del giorno ora letti, ritiro l'emendamento che avevo presentato.

P R E S I D E N T E . Questi ordini del giorno saranno posti in votazione al termine dell'esame degli articoli. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Presso il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa è istituito un Comitato nazionale femminile. La presidente del Comitato nazionale femminile è nominata dal Presidente generale dell'Associazione.

Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato è istituita una Sezione femminile.

L'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili sono stabiliti dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

G A T T O , *relatore*. Ho fatto già osservare come l'ultimo comma dell'articolo 3 conferisca dei poteri di regolamentazione permanenti al Consiglio direttivo del Comitato centrale; ora, se si volesse essere coerenti con l'ordine del giorno che voteremo in seguito, nella stesura che la Commissione riterrà più opportuna, si dovrebbe, a mio avviso, aggiungere alla fine del comma stesso le parole: « sino a quando l'ordinamento degli organi centrali e periferici non sarà

soggetto a nuova regolamentazione », attribuendo cioè alla disposizione un carattere transitorio.

L O R E N Z I . Si potrebbe, allora, modificare la dizione nel senso che l'ordinamento e i compiti del Comitato nazionale e delle Sezioni femminili saranno stabiliti da apposito regolamento.

S A M E K L O D O V I C I . Mi permetto di far notare agli onorevoli colleghi che per quanto si riferisce alla organizzazione centrale di sicuro vi è solo il fatto che il presidente, il vice presidente e sei consiglieri sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, mentre, ripeto, per quanto riguarda il modo con il quale tutti gli altri componenti del Comitato centrale vengono ad assumere il loro titolo giuridico, non vi è nulla di precisato.

Viene stabilito, invece, in modo chiaro che la presidente del Comitato nazionale femminile è nominata dal Presidente generale dell'Associazione; disposizione, a mio avviso, senza dubbio giusta, in quanto mira ad assicurare la collaborazione nella concordanza delle direttive.

Sono, quindi, del parere di lasciare le cose come stanno, sembrandomi che anche la proposta del senatore Gatto rientri nella istanza più generale di una revisione a fondo di tutta la materia.

G A T T O , *relatore*. Accedo senz'altro a quanto è stato testè detto dal senatore Samek Lodovici e rinuncio, pertanto, a proporre emendamenti.

D ' A L B O R A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111; l'articolo 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133; l'articolo 12 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, e gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361.

Per correggere un errore di stampa, dove sono richiamati gli articoli 1 e 12 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, deve invece leggersi: gli articoli 1 e 12 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

S A M E K L O D O V I C I . Poichè non ho potuto studiare a fondo il disegno di legge in esame, desidererei conoscere almeno il testo degli articoli che si intendono abrogare con l'articolo 4.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Posso fornire io stesso i chiarimenti richiesti dal senatore Samek Lodovici.

Il secondo comma dell'articolo 1 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, recita: « Essa e posta sotto l'Alto Patronato delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia ».

L'articolo 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, è così formulato: « L'Associazione è rappresentata da un presidente generale e amministrata da un comitato centrale, il cui consiglio direttivo è composto, oltre che di detto presidente generale, di un vice presidente generale e di dodici consiglieri.

Il presidente, il vice-presidente e sei consiglieri sono nominati fra i soci dell'associazione con decreto reale, su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il ministero della guerra; si rinnovano per inte-

ro ogni quadriennio e possono essere riconfermati; la loro nomina può essere revocata in ogni tempo.

Fanno parte del consiglio il presidente dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed il presidente dell'opera nazionale Balilla.

Fanno altresì parte del consiglio un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno per ciascuno dei ministeri dell'interno, della guerra e delle finanze, scelti tra funzionari di grado non inferiore al VI delle rispettive amministrazioni ».

L'articolo 12 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, dispone: « Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato può essere istituita una sezione femminile, in conformità di norme e con finalità opportune disciplinate dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Tutte le sezioni femminile formano la "Unione femminile della Croce Rossa" sotto l'Alto Patronato di Sua Maestà la Regina d'Italia e presieduta dal presidente generale dell'Associazione ».

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361, recita: « Fino a quando non sia riorganizzata l'Associazione italiana della Croce Rossa, le attribuzioni del Consiglio direttivo del Comitato centrale del predetto Ente, previste dall'articolo 3 del regio decreto 10 aprile 1930, n. 496, sono esercitate da un Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente della Croce Rossa Italiana, che lo presiede, e di otto membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa col Ministro per la guerra.

Il direttore generale della Croce Rossa Italiana funge da segretario del Comitato direttivo, con voto consultivo ».

L'articolo 3 dello stesso decreto legislativo: « I poteri assunti dal presidente generale ai sensi dell'articolo 4 dello statuto approvato con regio decreto-legge 4 gennaio 1929, n. 111, e dell'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, durano fino alla nomina del Co-

mitato direttivo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

S A M E K L O D O V I C I . Sono senz'altro soddisfatto per le informazioni così gentilmente fornitemi e ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato.

P A S Q U A L I C C H I O . Nel primo comma dell'articolo 3 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, nella lettera e) è stabilito che l'Associazione esplica la propria attività a mezzo di Comitati, Sottocomitati e Delegazioni nelle Colonie.

In considerazione del fatto che si è provveduto all'abrogazione del secondo comma dell'articolo 1 dello stesso statuto, io ritengo opportuno proporre anche l'abrogazione di questa lettera, trattandosi di una dizione relativa ad uno stato di cose che non sussiste più.

P R E S I D E N T E . Ma è evidente, senatore Pasqualicchio, che le leggi si applicano al territorio della Repubblica quale esso è attualmente!

P A S Q U A L I C C H I O . Secondo il mio parere, il principio da me sostenuto è sostanziale.

Il disegno di legge, infatti, vuole aggiornare la dizione di alcune vecchie norme concernenti l'Associazione della Croce Rossa ed io ritengo, quindi, che la mia proposta sia inerente allo scopo prefissosi dal disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ma il provvedimento viene ad abrogare e a modificare solo ciò che nell'attuale dizione potrebbe essere oggetto di dubbio e non ciò che, essendo già decaduto, non può dar luogo ad alcun dubbio!

C A R O L I . A me pare che se si sostituisse l'attuale dizione dell'articolo 4 del disegno di legge in esame con una dizione più generica si potrebbe raggiungere lo stesso

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

68ª SEDUTA (23 maggio 1962)

scopo e nello stesso tempo si accontenterebbe il senatore Pasqualicchio. Il testo dell'articolo 4, cioè, potrebbe essere il seguente: « Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente legge ».

SAMEK LODOVICI. Io ritengo che la richiesta del senatore Pasqualicchio di fare menzione nell'articolo 4, affinché ne venga consacrata l'abrogazione, anche della lettera e) del primo comma dell'articolo 3 dello statuto approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, sia fondata, in quanto si riferisce ad uno *status* politico — le colonie — che non sussiste più; ma, in definitiva, non si tratterebbe che di una precisazione formale, dal momento che la questione è del tutto ovvia. Tuttavia mi è venuto qualche dubbio circa l'attività che la Croce Rossa italiana può ancora essere chiamata a svolgere nelle ex colonie. Ritengo, pertanto, che sia più prudente non aggiungere anche la menzione della citata lettera e) dello statuto.

Aderisco invece all'emendamento aggiuntivo del senatore Caroli: « Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente legge ».

PRESIDENTE. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che ogni strumento legislativo ha i suoi confini e la sua portata: pertanto, se il testo del disegno di legge in discussione è stato sottoposto al nostro esame in questa forma, vi sarà probabilmente una ragione; l'esperienza cioè avrà dimostrato che solo le norme di cui è prevista la abrogazione all'articolo 4 sono quelle risultate all'atto pratico veramente stridenti sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale.

PASQUALICCHIO. Ma siamo noi che dobbiamo valutare la materia e dare o meno il nostro consenso.

Comunque, posso assicurare il senatore Samek Lodovici per quanto si riferisce alle delegazioni all'estero; l'articolo 3, infatti, alla lettera f) contempla anche le delegazioni all'estero, le quali ovviamente, pur sopprimendo la lettera e), rimangono sempre in vita.

LORENZI. Personalmente posso dire di non avere la coscienza del tutto tranquilla di non commettere una incongruenza nell'approvare l'abrogazione della lettera e) del primo comma dell'articolo di cui trattasi. Se gli uffici legislativi hanno predisposto il disegno di legge nel presente testo avranno avuto sicuramente le loro buone ragioni.

SAMEK LODOVICI. Ammesso anche che la sostanza dell'emendamento proposto dal senatore Pasqualicchio sia esatta, noi non faremmo altro che sopprimere un morto, per così dire.

PASQUALICCHIO. La stessa cosa, allora, si potrebbe dire per le altre abrogazioni previste dall'articolo 4 del disegno di legge.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei far osservare al senatore Pasqualicchio come con l'articolo 4 vengano abrogate solo le norme anacronistiche in quanto modificate dal disegno di legge all'esame; in definitiva, si vogliono semplicemente abrogare le vecchie disposizioni che si aggiornano con l'attuale provvedimento.

PASQUALICCHIO. Non vedo per quale motivo non si possa abrogare una disposizione in contrasto con la situazione attuale.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non è possibile, perchè l'articolo 3 al quale il senatore Pasqualicchio fa riferimento non è stato preso in considerazione dal disegno di legge in esame.

ZELIOLI LANZINI. Per ovviare a tutti i dubbi e perplessità manifestati, che, almeno secondo il mio punto di vista, non sussistono, si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo 4 una frase generica del seguente tenore: « nonchè tutte le norme incompatibili con la vigente legislazione ».

PASQUALICCHIO. Non sono d'accordo e insisto nel mio emendamento. Propongo anzi che al secondo comma dell'articolo 22 dello statuto, alla parola: « Regno » sia sostituita l'altra « Repubblica ».

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (23 maggio 1962)

P R E S I D E N T E . Poichè il senatore Pasqualicchio insiste nelle sue proposte di emendamento, procediamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pasqualicchio tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo le parole seguenti: « e la lettera e) del primo comma dell'articolo 3 dello stesso statuto ».

(Non è approvato).

Metto ai voti l'altro emendamento, sempre del senatore Pasqualicchio, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente periodo: « Al secondo comma dell'articolo 22 dello stesso statuto la parola: " Regno " è sostituita con l'altra: " Repubblica " ».

(Non è approvato).

Z E L I O L I L A N Z I N I . Poichè la dizione dell'emendamento da me precedentemente suggerito mi sembra eccessivamente generica, ritengo opportuna modificarla leggermente.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento: aggiungere, alla fine dell'articolo, le seguenti parole: « e le norme incompatibili con la presente legge ».

P A S Q U A L I C C H I O . Per quanto mi riguarda, sarebbe stata, eventualmente, preferibile la prima dizione di tale emendamento, in quanto più comprensiva.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Zelioli Lanzini.

(È approvato).

D ' A L B O R A . Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4 il senatore Bonadies propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 4-bis.

Il Presidente generale dell'Associazione è equiparato come rango al grado di generale di Corpo d'armata.

Il relatore ha già espresso il suo parere favorevole.

B O N A D I E S . Il senatore Gatto ha già sufficientemente sviluppato il concetto dell'emendamento.

Ritengo pertanto inopportuno aggiungere altre considerazioni, trattandosi di una questione del tutto formale.

P A S Q U A L I C C H I O . Dichiaro che voterò contro l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Bonadies.

M A N C I N O . Mi associo al senatore Pasqualicchio nel dichiarare il mio voto contrario all'articolo 4-bis.

T I B A L D I . Sono anche io contrario all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Bonadies.

D ' A L B O R A . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4-bis presentato dal senatore Bonadies.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il senatore Zelioli Lanzini propone la soppressione dell'intero articolo.

Z E L I O L I L A N Z I N I . Ho presentato l'emendamento in quanto sono contrario, e con me tutti coloro che appartengono alla categoria dei giuristi, all'entrata in vigore di una legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a meno che non ci siano particolari motivi d'urgenza.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (23 maggio 1962)

Dal momento che si sono attesi circa sedici anni per apportare delle modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, non vedo per quale motivo non si debba seguire la norma costantemente usata dell'entrata in vigore di una legge dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

D'ALBORA. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dal senatore Zelioli Lanzini.

(E approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Bonadies, Indelli e Franzini il seguente ordine del giorno.

« La 11^a Commissione igiene e sanità del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 1934 che reca modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, invita il Governo a provvedere acchè sia studiato un nuovo ordinamento della Associazione della Croce Rossa in rapporto alle nuove esigenze nazionali ed internazionali della sanità e ai progressi della medicina sociale ».

D'ALBORA. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(E approvato).

È stato, inoltre, presentato dai senatori Franzini e Pasqualicchio il seguente ordine del giorno:

« La 11^a Commissione igiene e sanità del Senato, discutendosi il disegno di legge numero 1934, auspica che in un nuovo ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, a proposito della composizione del Comitato centrale e dei Comitati pro-

vinciali, si preveda la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ».

SAMEK LODOVICI. La Croce Rossa è essenzialmente una organizzazione paramilitare e questo carattere la Commissione l'ha ribadito testè, equiparando in grado il suo presidente al generale di Corpo d'armata. Confesso che non comprendo bene per quale motivo dovrebbero far parte e quale compito specifico potrebbero esplicare nel Comitato centrale e in quelli provinciali i rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Comunque la questione potrà essere riesaminata in sede di revisione generale.

D'ALBORA. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Franzini e Pasqualicchio.

(Non è approvato).

Il senatore Samek Lodovici ha, infine, presentato il seguente ordine del giorno:

« La 11^a Commissione igiene e sanità del Senato, discutendosi il disegno di legge numero 1934, fa voti che i compiti generali d'istituto, l'organizzazione centrale e periferica e le fonti di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, vengano riesaminati per renderli più rispondenti alle nuove e accresciute esigenze e fatti oggetto di una legge organica atta ad assicurare il massimo potenziamento dell'Associazione e il miglior raggiungimento dei suoi fini ».

Lo metto ai voti.

(E approvato).

D'ALBORA. Non so se per adeguare una vecchia legge a un nuovo stato di fatto sia necessaria una nuova legge, perchè altrimenti avrebbe ragione il collega Pasqualicchio. Debbo osservare che il disegno di legge in esame nei suoi modesti limiti ha quasi esclusivamente valore formale. Come risulta invece da quanto è stato detto dai colleghi intervenuti nella discussione e da-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)68^a SEDUTA (23 maggio 1962)

gli ordini del giorno presentati, sarebbe necessario un più completo disegno di legge che adeguasse gli attuali compiti della Croce Rossa Italiana alle moderne esigenze della vita sociale e civile della Nazione, che sono in continuo progresso. Per questi motivi, mentre mi associo al riconoscimento delle benemeritenze della Croce Rossa Italiana, dichiaro di astenermi dal votare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari